



Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE

1. PREMESSA

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a valutazione di incidenza, ossia una procedura che individui e valuti gli effetti che ogni piano, progetto o intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi.

Precisamente i siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000. La valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e gli altri elementi del sistema delle Rete ecologica definita negli strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale, laddove esterni ai siti della rete Natura 2000, sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000".

Ogni autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, progetto o intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza.

2. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA

2.1 - CONTENUTI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

L'obbligo di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza riguarda tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000. Con interventi si intendono tutte le attività riportate nell'allegato B non ricomprese in piani o progetti. Non sono soggetti alla valutazione d'incidenza i piani, i progetti e gli interventi di cui al paragrafo 2.2.

Tutti gli studi per la valutazione di incidenza prevedono l'effettuazione della selezione preliminare (*screening*). Nei casi in cui siano evidenziate incidenze significative negative su habitat o specie dovrà essere sempre effettuata anche la valutazione appropriata, affinché il piano, progetto o intervento possa avere esito favorevole per l'approvazione.

2.1.1 SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)

La selezione preliminare si compone di quattro fasi sequenziali che devono essere sempre svolte. La prima fase verifica la necessità di procedere con lo studio in quanto il piano, progetto o intervento non ricade tra quelli esclusi dalla procedura per la valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2. La seconda fase descrive il piano, progetto o intervento e ne individua e misura gli effetti. La terza fase verifica se gli effetti si traducano in incidenze significative negative sugli habitat e le specie tutelati nei siti della rete Natura 2000. La quarta fase riassume le informazioni delle precedenti ed è sottoscritta per autenticità dagli estensori dello studio.

Fase 1 – Verifica della necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza

Il proponente verifica se il piano, il progetto o l'intervento è ricompreso tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2.

Nel caso in cui il piano, il progetto o l'intervento sia escluso il proponente ne darà comunicazione all'Autorità Competente secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2. In questa eventualità l'Autorità Competente potrà attivare verifiche a campione sulla veridicità e correttezza delle dichiarazioni.



Fase 2 – Descrizione del piano, progetto o intervento - individuazione e misura degli effetti*1. Descrizione del piano, progetto o intervento*

I piani sono descritti rispetto alle strategie, agli obiettivi, alle azioni, al periodo di efficacia o validità e alla normativa.

I progetti e gli interventi sono descritti rispetto alle loro finalità, alle aree direttamente interessate, all'uso del suolo in tali aree, alle caratteristiche dimensionali, al cronoprogramma, all'utilizzo delle risorse (rinnovabili e non rinnovabili) e alle eventuali precauzioni assunte nei piani, progetti o interventi, atte a impedire o attenuare possibili effetti negativi, motivandone le ragioni.

Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del piano, progetto o intervento sono connessi o necessari ulteriori piani, progetti e interventi e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

Per le aree direttamente interessate da piani, progetti e interventi va fornito il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

2. Identificazione e misura degli effetti

In relazione ai contenuti del piano, progetto o intervento, è necessario verificare l'eventuale sussistenza di uno o più dei fattori riportati all'allegato B. Per ciascuno dei fattori individuati come sussistenti, l'identificazione degli effetti avviene sulla base delle possibili variazioni delle condizioni in assenza del piano, progetto o intervento e queste dovranno essere descritte facendo riferimento ai seguenti parametri: estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento.

Qualora alcuni dei precedenti parametri non fossero calcolabili, deve essere considerata la situazione peggiore possibile in ragione del principio di precauzione e in riferimento a quanto consentito dalle norme ambientali vigenti. E' possibile fare ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto" che va opportunamente motivato.

3. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi

Sulla base dei precedenti paragrafi 1 e 2 si ricostruiscono i domini massimi spaziali e temporali di influenza del piano, progetto o intervento, quale involucro di tutti i suoi possibili effetti. Questa caratterizzazione fornisce i limiti di validità dell'analisi (cfr. colonna "Presenza nell'area oggetto di analisi" nella tabella di valutazione riassuntiva della fase 4).

Rispetto ai limiti spaziali e temporali dell'analisi deve essere fornito il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

4. Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente.

Devono essere identificati tutti gli ulteriori piani vigenti e i progetti e gli interventi approvati i cui effetti si manifestano interamente o parzialmente all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi identificati al precedente paragrafo 3. Di tali effetti si dovrà tener conto al momento delle valutazioni di cui al paragrafo 3 della fase 3.

Fase 3 - Valutazione della significatività degli effetti*1. Identificazione degli elementi della rete Natura 2000 interessati*

Habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 interessati sono individuati in quanto localizzati all'interno dell'area di analisi, oppure perché l'area di analisi interessa ambiti in cui possono essere presenti popolazioni di specie per le quali è dimostrata una diretta connessione con tali siti.

Rispetto alle più recenti conoscenze scientifiche, opportunamente citate, sono descritti gli habitat e le specie presenti esclusivamente all'interno dei limiti dell'area di analisi, tenuto conto della specificità dei luoghi interessati, con particolare riferimento a:

- superficie, rappresentatività e grado di conservazione a livello locale, degli habitat di interesse comunitario;
- dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, grado di conservazione a livello locale, delle specie di interesse comunitario e caratteristiche strutturali e funzionali degli ambienti in cui è possibile rinvenire tali popolazioni;



- rappresentatività degli habitat e specie individuati nell'area di analisi rispetto ai siti della rete Natura 2000 della regione biogeografica di riferimento.

Per gli habitat e le specie esterni all'area di analisi l'incidenza significativa negativa è nulla (cfr. colonne "Presenza nell'area oggetto di analisi", "Significatività negativa delle incidenze dirette" e "Significatività negativa delle incidenze indirette" nella tabella di valutazione riassuntiva della fase 4).

Eventuali rilievi o dati raccolti per lo studio su habitat, habitat di specie e specie sono eseguiti in accordo con quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.3 e devono essere forniti nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

Rispetto agli elementi soprariportati si devono evidenziare e motivare le difficoltà incontrate o le eventuali carenze informative.

2. Indicazioni e vincoli derivanti dalle normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione

Deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, delle vigenti misure di conservazione dei siti e della coerenza con gli strumenti di pianificazione e di gestione vigenti.

3. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono.

Ciascuno degli habitat e specie all'interno dell'area di analisi, come definita al paragrafo 3 della fase 2, deve essere messo in relazione con gli effetti individuati al paragrafo 2 della fase 2. Se ci sono habitat e specie che non possono subire tali effetti deve essere spiegato il motivo per cui essi non sono vulnerabili. Per gli habitat e specie non vulnerabili l'incidenza significativa negativa è nulla (cfr. colonne "Significatività negativa delle incidenze dirette" e "Significatività negativa delle incidenze indirette" nella tabella di valutazione riassuntiva della fase 4).

Le metodologie utilizzate per la valutazione della vulnerabilità agli effetti determinati dal piano, progetto o intervento devono essere esplicite e documentate in riferimento al grado di conservazione, anche qualora si facesse ricorso al cosiddetto "giudizio esperto". Per ciascun habitat e specie deve essere indicato se l'effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o reversibile, e deve essere definito in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di attuazione del piano, progetto o intervento.

Inoltre, rispetto a tutti gli effetti individuabili dal paragrafo 4 della fase 2 e dall'azione congiunta di più effetti descritti in precedenza, deve essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e specie se l'effetto sia isolato o agisca in sinergia con altri effetti, e se l'effetto possa essere cumulativo o sinergico con quello di altri piani vigenti e, progetti o interventi già autorizzati al momento dell'analisi.

4. Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie.

Per ciascun habitat e specie, di cui precedente paragrafo 1 della fase 3, deve essere quantificato e motivato, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti rispetto agli effetti individuati, se l'effetto sia negativo e se l'effetto sia significativo. L'effetto è una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie, all'interno dell'area di analisi, cambia sfavorevolmente rispetto alla situazione in assenza del piano progetto o intervento che si sta valutando.

4.1. Verifica del grado di conservazione degli habitat

La verifica del grado di conservazione degli habitat comprende tre sottocriteri: i) il grado di conservazione della struttura, ii) il grado di conservazione delle funzioni, iii) la possibilità di ripristino.

Il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con quanto previsto dal manuale d'interpretazione degli habitat (e ogni altra informazione scientifica integrativa pertinente al contesto analizzato) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti della medesima regione biogeografica.

Il grado di conservazione delle funzioni verifica: a) il mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi, b) le capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli.



La possibilità di ripristino indica fino a che punto sia sostenibile il ripristino di un habitat e verifica: a) la fattibilità da un punto di vista scientifico, b) se il ripristino è economicamente giustificato tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell'habitat.

4.2. Verifica del grado di conservazione delle specie

La verifica del grado di conservazione delle specie comprende due sottocriteri: i) il grado di conservazione degli habitat di specie, ii) la possibilità di ripristino.

Il grado di conservazione degli habitat di specie individua il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie attraverso la valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione ai bisogni biologici di una specie.

Per ciascun habitat di specie vengono verificate e valutati la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli elementi relativi all'ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali sia per quelle vegetali) dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata.

La possibilità di ripristino indica fino a che punto sia sostenibile il ripristino di un habitat di specie, includendo una valutazione della possibilità di vita della popolazione considerata, e verifica: a) la fattibilità da un punto di vista scientifico, b) se il ripristino è economicamente giustificato tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell'habitat di specie.

I criteri in base ai quali sono riconosciuti i diversi livelli di significatività degli effetti (incidenza non significativa - bassa - media - alta) con riferimento agli habitat e alle specie devono essere espressamente indicati e descritti. Parimenti, le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti devono essere espresse e documentate.

Qualora siano riconosciute incidenze significative basse, medie o alte devono essere forniti anche gli areali nei quali ciascun habitat e specie interessati subiscono tali effetti nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

Fase 4 – Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare

Le informazioni rilevate e le determinazioni assunte nelle fasi 1, 2 e 3 della selezione preliminare sono sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato.

Dati identificativi del piano, progetto o intervento				
Intestazione - Titolo				
Proponente - Committente				
Autorità procedente				
Autorità competente all'approvazione				
Professionisti incaricati dello studio				
Comuni interessati				
Descrizione sintetica				
Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati				
Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti congiunti				
Valutazione della significatività degli effetti				
Esito dello studio di selezione preliminare e sintesi della valutazione circa gli effetti negativi sul sito o sulla regione biogeografica				
Consultazione con gli Organi ed Enti competenti, soggetti interessati e risultati della consultazione				
Dati raccolti per l'elaborazione - Bibliografia				
Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni	Responsabili della verifica	Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati	
Tabella di valutazione riassuntiva di habitat e specie				
Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)	Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi



Cod.	Nome				
...
Esempio di tabella di valutazione riassuntiva					
Habitat / Specie		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-carpinion</i>)	Sì/No	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Sì/No
1169	* <i>Salamandra aurorae</i>	Sì/No	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Sì/No

Dichiarazione firmata

La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione.

E indicare, datare e sottoscrivere una delle seguenti alternative:

1. con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

oppure

2. le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi sono possibili pertanto risulta necessario procedere con la valutazione appropriata.

Esclusivamente nel caso di informazioni ritenute incomplete o non chiare dall'autorità competente, la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere l'obbligo a effettuare un monitoraggio, in ossequio a un programma di monitoraggio redatto nei modi e nei termini prescritti nel successivo paragrafo 2.1.3. Tale monitoraggio tiene conto degli habitat e delle specie presenti e del relativo grado di conservazione precedente all'efficacia o all'attuazione del piano, progetto o intervento e utilizza metodi che permettono di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti.

Nei casi in cui non è certa l'assenza di incidenza significativa negativa, l'autorità competente ha comunque la facoltà sia di richiedere eventuali precisazioni e integrazioni al fine di effettuare le verifiche ritenute necessarie, sia di richiedere il completamento della procedura di valutazione di incidenza con la valutazione appropriata, motivando tale richiesta esclusivamente in relazione alla tutela degli habitat e delle specie, presenti all'interno dell'area di analisi di cui al paragrafo 3 della fase 2 e inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

2.1.2 VALUTAZIONE APPROPRIATA

La valutazione appropriata esamina le soluzioni alternative al piano, progetto o intervento, le eventuali misure di mitigazione e, esclusivamente nei casi in cui sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, le eventuali misure di compensazione in deroga a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/Cee e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..

I - Soluzioni alternative

Nell'esame delle soluzioni sono considerate le possibili alternative, anche rispetto ai fattori che determinano la possibilità di incidenze significative negative, aventi effetti diversi sull'integrità dei siti e degli habitat, habitat di specie e specie presenti.

Le eventuali soluzioni alternative sono analizzate ciascuna secondo lo schema della selezione preliminare (fasi 2 e 3). Le soluzioni devono quindi essere comparate fra di loro e con l'alternativa considerata e analizzata nella precedente selezione preliminare, rispetto a ciascun habitat, habitat di specie e specie interessati dall'incidenza significativa negativa. Nell'esame comparativo è preferita, di norma, la soluzione che non manifesta o manifesta minori incidenze significative negative sugli habitat, sulle specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 interessati,



a prescindere da altri criteri di valutazione, quali ad esempio quelli economici, che comunque non possono essere considerati prevalenti su quelli ecologici determinati dalle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

Le soluzioni alternative possono, ad esempio, includere:

- la modifica delle norme di piano o delle aree su cui ha efficacia;
- diverse localizzazioni, ubicazioni o percorsi alternativi;
- diverse dimensioni o impostazioni di sviluppo;
- processi alternativi;
- diverse scansioni spazio-temporali;
- la realizzazione di una sola parte o la realizzazione con dimensioni inferiori;
- differenti modalità di realizzazione e di gestione.

Qualora la soluzione alternativa prescelta non presenti alcuna incidenza significativa negativa su habitat e specie, la valutazione appropriata si conclude riportando gli esiti secondo lo schema descritto nella sezione denominata "Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione appropriata". Se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta evidenzia ancora incidenze significative negative, la valutazione appropriata prosegue con l'individuazione delle misure di mitigazione per tutti gli habitat e le specie interessati da incidenze significative negative.

II – Misure di mitigazione

Le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o cancellare gli effetti negativi del piano, del progetto o dell'intervento, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il suo completamento. Esse non sono direttamente previste dal piano, progetto o intervento, ma sono identificate in ragione e a seguito della valutazione appropriata. Tali misure garantiscono che le incidenze negative accertate non siano significative e pregiudizievoli del buono stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000. Le misure di mitigazione devono essere riferite a ciascun fattore di alterazione che implica incidenze significative negative, tra quelli di cui all'allegato B e ne deve essere evidenziata l'efficacia in termini qualitativi e quantitativi. È necessario evidenziare, anche in questo caso, le incertezze e le eventuali lacune nelle informazioni disponibili.

Ogni misura di mitigazione proposta deve basarsi su principi scientifici che ne garantiscano l'efficacia. La descrizione della misura di mitigazione deve chiarire dettagliatamente in che modo la stessa eviterà o ridurrà gli effetti negativi che sono stati identificati, definendo le condizioni e i valori di riferimento da conseguire per mantenere l'effetto al di sotto della soglia di significatività.

La descrizione di ciascuna misura di mitigazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:

1. il responsabile dell'attuazione;
2. le modalità di finanziamento;
3. i fattori di cui all'allegato B coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte;
4. la fattibilità tecnica-scientifica e l'efficacia;
5. le modalità di attuazione;
6. l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione;
7. la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione;
8. i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie, da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di mitigazione;
9. le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
10. la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al piano, progetto o intervento;
11. il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura, redatto secondo quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.3;
12. le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
13. le probabilità di esito positivo;
14. le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia.

Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del piano, del progetto o dell'intervento.



Qualora la soluzione alternativa prescelta con le mitigazioni adottate non presenti alcuna incidenza significativa negativa su habitat e specie, la valutazione appropriata si conclude riportando gli esiti secondo lo schema descritto nella sezione denominata "Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione appropriata". Se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta anche con le mitigazioni identificate presenta ancora incidenze significative negative, la valutazione appropriata prosegue, qualora vi siano i presupposti, con l'individuazione delle misure di compensazione per tutti gli habitat e le specie interessati. Si noti bene che, nel caso permangano incidenze significative negative su habitat e specie di proposti Siti di Interesse Comunitario (pSIC), le sentenze della Corte di Giustizia europea (cfr. ad es. C-117/03, C-244/05) indicano che il regime di protezione appropriata applicabile ai siti che figurano in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione europea, in forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva 92/43/Cee, prevede che gli Stati membri non autorizzino, in via del tutto cautelativa, interventi che rischiano oggettivamente di compromettere le caratteristiche ecologiche di questi siti. In tali casi non è possibile approvare o autorizzare il piano, progetto o intervento con il procedimento descritto al successivo paragrafo III.

III - Misure di compensazione

Rispetto a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/Cee e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., le misure di compensazione configurano una deroga che permette all'autorità competente di approvare o autorizzare un piano, progetto o intervento, anche se esso pregiudicherà i siti della rete Natura 2000 manifestando incidenze significative negative sugli habitat e le specie. Le misure di compensazione sono applicabili solo a condizioni rigorose e in circostanze eccezionali.

Le misure di compensazione sono formulate esclusivamente quando è dimostrabile l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e non sono ipotizzabili soluzioni alternative praticabili o risulta impossibile adottare adeguate misure di mitigazione che evitino l'incidenza significativa negativa.

L'interesse pubblico è rilevante se si tratta di un interesse a lungo termine.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere a lungo termine, e devono essere adeguatamente identificati dalle politiche pubbliche attraverso le proprie norme o nei propri piani e programmi. Essi si riferiscono a situazioni dove i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

- nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
- nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
- nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;
- piani, progetti o interventi strategici individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Progetti e interventi proposti da soggetti privati possono essere considerati per soddisfare il requisito relativo alle attività di natura economica, solo quando si configurano come di pubblica utilità.

La realizzazione di un piano, progetto o intervento che pregiudichi l'integrità di un sito Natura 2000 interessando habitat o specie prioritari è giustificata solo se i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico riguardano:

- salute e sicurezza pubblica;
- conseguenze di fondamentale importanza per l'ambiente;
- altri motivi imperativi che sono sottoposti al parere obbligatorio della Commissione europea, secondo quanto espresso nella seconda parte del paragrafo 4 dell'art. 6 della direttiva 92/43/Cee e al comma 10 dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

Delle misure di compensazione sono sempre informati il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Commissione europea attraverso il formulario di cui all'allegato C della presente D.G.R.

Per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata, le misure di compensazione proposte per un piano, progetto o intervento devono essere finalizzate a bilanciare gli effetti negativi riscontrati sulle specie e sugli habitat interessati e devono:

- contribuire alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di interesse comunitario all'interno della regione biogeografica coinvolta nello Stato membro interessato;



- mantenere in proporzioni comparabili gli habitat e le specie di interesse comunitario;
- fornire funzioni comparabili a quelle che avevano giustificato la scelta del sito, in particolare per quanto riguarda la distribuzione biogeografica adeguata.

È considerata buona pratica attuare le misure di compensazione il più vicino possibile alla zona interessata, al fine di massimizzare le possibilità di tutelare la coerenza globale della rete Natura 2000. Se questo non è possibile, è necessario giustificare le priorità applicate quando si individuano le località che soddisfano i requisiti.

Inoltre, le misure di compensazione dovrebbero essere attuate prima del manifestarsi degli effetti negativi e se ciò non fosse pienamente realizzabile, devono essere previste compensazioni aggiuntive per le perdite temporanee che si hanno nel frattempo.

Le misure di compensazione possono prevedere uno o più dei seguenti elementi:

- il miglioramento del grado di conservazione di un habitat o di un habitat di specie della medesima tipologia di quella che verrà alterata, per una superficie pari o superiore;
- il miglioramento del grado di conservazione di una specie in riferimento alla medesima metapopolazione di quella che sarà alterata, per un numero di individui pari o superiore;
- il recupero di un sito attualmente in uno stato di conservazione non soddisfacente caratterizzato da habitat o habitat di specie della medesima tipologia di quella che sarà alterata;
- la creazione di un habitat o di un habitat di specie di interesse comunitario di superficie pari o superiore a quella che sarà alterata, sia all'interno dei siti della rete Natura 2000, sia in un'area per la quale si propone l'inserimento nella rete Natura 2000;
- l'ampliamento di sito della rete Natura 2000 già esistente o la proposta di istituzione di un nuovo sito, in cui siano presenti, con il medesimo grado di conservazione, gli habitat e le specie che subiscono incidenza significativa negativa.

La descrizione di ciascuna misura di compensazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:

1. il responsabile dell'attuazione;
2. le modalità di finanziamento;
3. la fattibilità tecnica-scientifica e l'efficacia;
4. le modalità di attuazione;
5. l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione;
6. la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione;
7. i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di compensazione;
8. le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
9. la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al piano, progetto o intervento;
10. il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura, redatto secondo quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.3;
11. le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
12. le probabilità di esito positivo;
13. le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia.

Nell'insieme, il proponente o l'autorità procedente deve dimostrare, come presupposto per il ricorso alla deroga, la sussistenza delle seguenti condizioni:

- l'alternativa presentata per l'approvazione è la meno dannosa per l'integrità dei siti Natura 2000;
- non esiste alternativa possibile che non pregiudichi l'integrità dei siti Natura 2000;
- sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- tutte le misure di mitigazione necessarie sono state previste;
- tutte le misure di compensazione necessarie sono state previste.

IV - Sintesi delle informazioni ed esito della valutazione appropriata

A conclusione della fase di valutazione appropriata le informazioni rilevate e le determinazioni assunte sono sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato.



Dati identificativi del piano, progetto o intervento	
Intestazione - Titolo	
Proponente - Committente	
Autorità procedente	
Autorità competente all'approvazione	
Professionisti incaricati dello studio	
Comuni interessati	
Descrizione sintetica	
Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati	
Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti congiunti	
Valutazione della significatività degli effetti	
Esito dello studio di valutazione appropriata e sintesi della valutazione circa effetti negativi sul sito o sulla regione biogeografica	
Consultazione con gli Organi ed Enti competenti, soggetti interessati e risultati della consultazione	
Soluzioni alternative	
Soluzioni alternative (indicando quella prescelta) Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili.	
Motivi per cui è stato concluso che vi è la mancanza di ulteriori soluzioni alternative	
Misure di mitigazione	
Misure di mitigazione adottate Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili.	
Habitat e specie interessati	
Oneri finanziari	
Cronoprogramma delle attività previste	
Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico	
Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico	<input type="checkbox"/> motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, compresi quelli di natura sociale o economica (in assenza di habitat / specie prioritari) <input type="checkbox"/> salute umana <input type="checkbox"/> sicurezza pubblica <input type="checkbox"/> conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente <input type="checkbox"/> altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico
Descrizione delle motivazioni	
Riferimenti normativi ai piani e programmi che identificano i riconosciuti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico	
Misure di compensazione	
Misure di compensazione adottate Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili.	
Habitat e specie interessati	
Oneri finanziari	
Cronoprogramma delle attività previste	



Dati raccolti per l'elaborazione - Bibliografia																																													
Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni		Responsabili della verifica		Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati																																								
<p align="center">Tabella di valutazione riassuntiva di habitat e specie</p> <p align="center">Indicazione della soluzione alternativa considerata</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)</th> <th rowspan="2">Presenza nell'area oggetto di analisi</th> <th rowspan="2">Significatività negativa delle incidenze dirette</th> <th rowspan="2">Significatività negativa delle incidenze indirette</th> <th rowspan="2">Presenza di effetti sinergici e cumulativi</th> <th rowspan="2">Mitigazioni / Compensazioni</th> </tr> <tr> <th>Cod.</th> <th>Nome</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">Esempio di tabella di valutazione riassuntiva</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)</th> <th rowspan="2">Presenza nell'area oggetto di analisi</th> <th rowspan="2">Significatività negativa delle incidenze dirette</th> <th rowspan="2">Significatività negativa delle incidenze indirette</th> <th rowspan="2">Presenza di effetti sinergici e cumulativi</th> <th rowspan="2">Mitigazioni / Compensazioni</th> </tr> <tr> <th>Cod.</th> <th>Nome</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91L0</td> <td>Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-carpinion</i>)</td> <td>Sì/No</td> <td>Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta</td> <td>Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta</td> <td>Sì/No</td> <td>M / C / M-C</td> </tr> <tr> <td>1169</td> <td>* <i>Salamandra aurorae</i></td> <td>Sì/No</td> <td>Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta</td> <td>Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta</td> <td>Sì/No</td> <td>M / C / M-C</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">Dichiarazione firmata</p> <p>La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione.</p> <p>E indicare, datare e sottoscrivere una delle seguenti alternative:</p> <ol style="list-style-type: none"> con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 attraverso la soluzione alternativa prescelta. oppure con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 attraverso la soluzione alternativa prescelta e con l'attuazione delle idonee misure di mitigazione. oppure accertate le conclusioni negative dello studio per la valutazione di incidenza, in mancanza di soluzioni alternative rispetto a quella prospettata, attestati i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, attuate le idonee misure di mitigazione e di compensazione, è possibile realizzare il piano, il progetto o l'intervento. 							Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi	Mitigazioni / Compensazioni	Cod.	Nome	Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi	Mitigazioni / Compensazioni	Cod.	Nome	91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-carpinion</i>)	Sì/No	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Sì/No	M / C / M-C	1169	* <i>Salamandra aurorae</i>	Sì/No	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Sì/No	M / C / M-C
Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi	Mitigazioni / Compensazioni																																							
Cod.	Nome																																												
...																																							
Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di analisi	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi	Mitigazioni / Compensazioni																																							
Cod.	Nome																																												
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-carpinion</i>)	Sì/No	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Sì/No	M / C / M-C																																							
1169	* <i>Salamandra aurorae</i>	Sì/No	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Nulla / Non significativa / Bassa / Media / Alta	Sì/No	M / C / M-C																																							

2.1.3 PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

Il proponente, in caso di informazioni non sufficienti rispetto agli habitat e alle specie di interesse comunitario e che non consentono quindi di escludere, con ragionevole certezza scientifica, la possibilità di incidenza significativa negativa a carico degli elementi tutelati ai sensi delle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, può ricorrere ad un programma di monitoraggio per integrare il proprio studio per la valutazione di incidenza con nuove evidenze scientifiche. Il programma di monitoraggio, redatto secondo le indicazioni di seguito riportate è sottoposto, contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza, all'autorità regionale per la valutazione di incidenza, che provvede a esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante, prima che l'attuazione del piano, progetto o intervento possa manifestare i propri effetti sugli elementi tutelati.

Esclusivamente nel caso in cui le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, la valutazione e la conseguente approvazione conterrà sempre l'obbligo allo svolgimento di un monitoraggio in



accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo le indicazioni di seguito riportate. In tali casi l'autorità competente invia il programma di monitoraggio all'autorità regionale per la valutazione di incidenza, che provvede a esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante, prima che l'attuazione del piano, progetto o intervento possa manifestare i propri effetti sugli elementi tutelati.

Le attività di monitoraggio dovranno essere svolte sotto la responsabilità e direzione di un soggetto o ente terzo rispetto a quelli coinvolti direttamente o indirettamente nell'attuazione di piani, progetti e interventi e rispetto a coloro che hanno redatto lo studio per la valutazione di incidenza, fatti salvi i casi di monitoraggi propedeutici alla redazione dello studio medesimo.

Il programma di monitoraggio dovrà indicare:

1. il responsabile del monitoraggio e le figure professionali necessarie ad effettuare monitoraggi e rilievi;
2. gli obiettivi, ossia la definizione degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia da verificare, individuando per habitat e specie il grado di conservazione di riferimento e i valori attesi, e per ciascun fattore di pressione e minaccia in atto, l'influenza, l'intensità e i valori attesi;
3. i metodi e tecniche di monitoraggio utilizzate, fornendo anche le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali schede di raccolta dati sul campo; definendo anche i criteri per l'individuazione dei valori soglia e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma complessivo dei monitoraggi;
5. i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati del monitoraggio, compresi eventuali risultati intermedi attesi;
6. i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze rispetto al punto 5;
7. i metodi di valutazione della conformità dei risultati dei monitoraggi rispetto ai valori soglia e ai valori attesi;
8. gli effetti concomitanti non derivanti dal piano, progetto o intervento monitorato;
9. i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, le tempistiche di presentazione dei dati bruti e delle elaborazioni;
10. le schede di monitoraggio per tutti gli habitat, le specie e per tutti i fattori di pressione e minaccia da verificare;
11. le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;
12. i contenuti dei database georiferiti per l'archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree monitorate.

I dati risultanti dal monitoraggio sono forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

Qualora in relazione al piano, progetto o intervento, il monitoraggio evidenzia la possibilità di incidenze significative negative in precedenza non segnalate, il proponente o l'autorità precedente individua le possibili misure atte a scongiurare il verificarsi di tali incidenze e le comunica all'autorità regionale per la valutazione di incidenza che provvede all'esame degli studi elaborati e alla formulazione del provvedimento che integra la precedente valutazione di incidenza. Nel caso, invece, che le incidenze significative negative si manifestino si dovrà procedere secondo quanto disposto nella parte VI del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

2.2 PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE NON DETERMINANO INCIDENZE NEGATIVE SIGNIFICATIVE SUI SITI RETE NATURA 2000 E PER I QUALI NON È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione" dei siti della rete Natura 2000 "ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti" tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria, oltre che nei casi per i quali ricorrono le seguenti condizioni:



- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:
1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
 2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
 3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 - Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
 4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
 5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
 6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
 7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
 8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
 9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
 10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
 11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;
 13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
 14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
 15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;
 16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;
 17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione



vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;

18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.

In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza, una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati.

La "relazione tecnica" dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;
2. localizzazione cartografica-coroografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;
3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;
4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3;



Allegato E e relativa "relazione tecnica" non necessitano di specifiche professionalità per la loro redazione fatto salvo che, trattandosi di un'autocertificazione redatta ai sensi de D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., il dichiarante, è soggetto alle sanzioni previste per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del medesimo decreto.

2.3 PROFESSIONALITÀ COMPETENTI ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Lo studio per la valutazione di incidenza è, preferibilmente, predisposto da un gruppo interdisciplinare con competenze relative sia al piano, progetto o intervento proposto, sia rispetto ai valori tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

Lo studio è obbligatoriamente firmato in originale da professionisti con conoscenza ed esperienza specifica e documentabile riguardante gli habitat e le specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce e rispetto ai metodi di analisi e monitoraggio riferibili ai precedenti habitat e specie. Il possesso di effettive competenze in materia è comprovato dalla produzione, qualora non già in possesso dell'autorità competente, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (allegato G).

La dichiarazione sostitutiva costituisce un allegato separato dallo studio per la valutazione di incidenza consegnato.

Inoltre, per le finalità di cui all'art. 3-sexies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente, o suo delegato, allega allo studio una dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (allegato F), in cui dichiara che gli atti e gli elaborati di cui si compone lo studio per la valutazione di incidenza, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all'esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come disciplinati dal D.Lgs 30/2005 e ss.mm.ii.

Dichiara, altresì, di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione dello studio. Inoltre, ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, dichiara di aver preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali, in ordine all'utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio da parte di persone direttamente o indirettamente coinvolte. Infine riconosce all'autorità competente e all'autorità regionale il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore.

3. LA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La procedura per la valutazione di incidenza ha carattere endoprocedimentale rispetto al procedimento amministrativo di approvazione del piano, progetto o intervento cui inerisce.

Ha inizio su istanza del proponente o dell'autorità procedente con la presentazione dello studio per la valutazione di incidenza; segue una fase istruttoria nel corso della quale l'autorità competente può chiedere integrazioni o chiarimenti; si conclude con un atto di valutazione che assume efficacia vincolante per l'autorità competente ai fini dell'approvazione finale del piano, progetto o intervento

La procedura di valutazione deve essere svolta nei modi e nei termini di cui ai paragrafi successivi.

3.1. AUTORITÀ COMPETENTI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La valutazione di incidenza è svolta dall'autorità pubblica competente all'approvazione del piano, progetto o intervento.

La valutazione di incidenza costituisce parte integrante del provvedimento finale di approvazione del piano, progetto o intervento.

In deroga a quanto sopra la Regione del Veneto è autorità competente nei seguenti casi:

- i. piani, progetti o interventi il cui proponente o l'autorità procedente siano lo Stato, enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato che ne facciano richiesta attraverso i competenti Ministeri;



- ii. piani, progetti o interventi che prevedono misure di compensazione di cui all'articolo 5, comma 9, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- iii. casi di procedura di infrazione relativi alle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- iv. piani o linee guida che individuano progetti o interventi per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il cui proponente o autorità procedente sia un ente pubblico;
- v. interventi che non sono sottoposti ad alcun regime autorizzativo o approvativo e che non sono ricompresi tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, ma che possono interferire con i siti della rete Natura 2000.

Nell'ipotesi in cui il piano, progetto o intervento sia sottoposto a VAS o VIA, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente per il procedimento di VAS o VIA svolge anche le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza.

Per i piani, progetti o interventi di cui al paragrafo 2.2, l'autorità competente, come individuata nel presente paragrafo, dà evidenza della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza nell'atto di approvazione o autorizzazione.

All'interno dell'amministrazione regionale, l'autorità competente per la valutazione di incidenza è individuata nel Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza.

3.1.1 ENTI GESTORI DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Nei casi previsti dall'allegato D, l'autorità competente per l'approvazione acquisisce preventivamente il parere dell'Ente gestore delle Aree Naturali protette. A tal fine, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, l'autorità competente per l'approvazione invia all'Ente gestore lo studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello studio, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto o intervento.

L'Ente gestore delle Aree Naturali Protette ha facoltà di esprimere il proprio parere entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dello studio, decorsi i quali se ne prescinde. Tale parere, non vincolante, è richiesto esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- l'area oggetto di valutazione interessa le aree naturali protette e risulta compresa nell'ambito disciplinato da un piano di gestione dei siti della rete Natura 2000 approvato;
- l'area oggetto di valutazione interessa le aree naturali protette il cui Piano Ambientale ha recepito i contenuti di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

Il parere è espresso esclusivamente per evidenziare l'eventuale presenza di elementi contrastanti con le tutele definite nel piano di gestione dei siti della rete Natura 2000 o nel Piano Ambientale per gli habitat e per le specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

3.2. ALTRI COMPITI DELL'AUTORITÀ REGIONALE COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

All'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza spetta, inoltre, l'esercizio dei seguenti compiti:

1. rilascio dell'esito istruttorio della valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi di competenza di altre strutture regionali che ne facciano specifica richiesta;
2. esame ed espressione dell'esito istruttorio sui programmi di monitoraggio elaborati ai sensi del paragrafo 2.1.3 e sulle varianti proposte alle misure di compensazione relativi a piani, progetti e interventi già approvati dall'autorità competente;
3. controllo e validazione sull'esecuzione dei monitoraggi di cui al paragrafo 2.1.3 del presente allegato, valutazione dei dati prodotti e dell'elaborazione dei risultati, verifica del raggiungimento degli obiettivi, messa a disposizione delle risultanze del monitoraggio agli organi istituzionali competenti, anche per un loro eventuale inoltro alla Commissione europea;
4. esame e formulazione del provvedimento relativamente a piani, progetti o interventi per i quali la Commissione europea o il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, hanno chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

3.3 TERMINE DI CONCLUSIONE E VALIDITA' DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA



Nel caso di piani, progetti o interventi l'autorità competente per la valutazione di incidenza effettua la valutazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello studio di incidenza.

L'autorità competente per la valutazione di incidenza può chiedere una sola volta integrazioni allo studio per la valutazione di incidenza e il termine per la valutazione decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorità medesima.

L'autorità competente può sospendere, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, il termine per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa e direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Il termine di effettuazione della valutazione di incidenza è ricompreso in quelli previsti per le procedure di VAS e VIA e relative verifiche di assoggettabilità. Lo studio per la valutazione d'incidenza dovrà necessariamente tenere conto anche di eventuali adeguamenti progettuali o modifiche, intervenuti a seguito della fase di consultazione con relative osservazioni e controdeduzioni, nell'iter delle succitate procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

Nel caso di valutazione di incidenza con esito positivo, anche con prescrizioni, il provvedimento rilasciato dall'autorità competente ha validità pari all'autorizzazione nel quale è ricompreso in considerazione del suo carattere endoprocedimentale.

Eventuali modifiche sostanziali apportate al piano, progetto, intervento esaminato e comunque in grado di generare aumenti di superficie occupata al suolo, volumetrici o di scarichi, emissioni, polveri nelle matrici naturali o comunque riconducibili anche ad uno solo dei fattori di cui all'allegato B al presente provvedimento, comportano automaticamente la decadenza del precedente provvedimento che contiene gli esiti della valutazione di incidenza.

3.4 ELENCO DEGLI ELABORATI DA PRESENTARE

Il proponente di piani, progetti o interventi elencati al paragrafo 2.2 per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione.

Nella sola ipotesi di cui al punto 23 del paragrafo 2.2 il proponente, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve presentare la "relazione tecnica" con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l'intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000.

Il proponente di piani, progetti o interventi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza (non elencati quindi al paragrafo 2.2) deve presentare la seguente documentazione:

- lo studio per la valutazione di incidenza;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000), qualora non già in possesso dell'autorità competente;
- la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F;
- il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza;
- gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento.

Tali elaborati devono essere inoltrati all'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza a mezzo PEC, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09.

Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque da un supporto digitale.

4. MONITORAGGIO EX ART. 17 DIRETTIVA 92/43/Cee

Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee, l'autorità competente all'approvazione di piani, progetti o interventi, entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione del procedimento, invia all'autorità regionale per la valutazione di incidenza copia digitale contenente lo studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello



studio, la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto o intervento oltre al provvedimento di conclusione del procedimento comprensivo della valutazione di incidenza.

5. VIGILANZA E INDIRIZZO

Nell'esercizio delle attività assegnate, gli enti debbono osservare le delibere, direttive e atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Giunta regionale in materia di valutazione di incidenza, nonché le istruzioni e direttive statali.

In caso di riscontrata omissione o difformità rispetto alle disposizioni statali e comunitarie in materia, l'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza informa tempestivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il seguito di competenza.

